



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 3 del 11/02/2019**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO	Presente
BASSI LAURA	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
DONATI RAFFAELA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
MACCHIAVELLI LUCIANO	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
MECAGNI MANILA	Assente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
SALOMONI CESARE	Presente
PIRINA MATTEO	Assente
SALAMONE EUGENIO	Presente
CALZOLARI ENRICA	Presente
FORTUZZI PIETRO	Presente
BIAGIONI LORENZO	Assente
RAIMONDI STEFANO	Presente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.

Il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della normativa riferita alla IUC, disciplinano l'applicazione dell'IMU;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

PRESO ATTO, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo dell'IMU, dispone:

- al comma 1 l'anticipo in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 che l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e stabilisce che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, nella misura 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, stabilendo altresì che i Comuni possono variarla, in aumento nella misura di 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva lettera h) ha abrogato il citato comma 11;
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTI:

-il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che con decorrenza dall'1/1/2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011,  
-l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011 che prevede, con decorrenza dall'1/1/2014 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATE:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25/10/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria  
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9/4/2015, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale vennero approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2015;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208, Legge di Stabilità per il 2016 che sul fronte dell'applicazione del Tributo IMU dispone:

- a) la **riduzione** al 75% dell'imposta dovuta per l'abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze alle condizioni definite dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998, n. 431
- b) la **riduzione** del 50% del valore imponibile per le abitazioni date in uso gratuito o comodato a parenti di 1° grado in linea retta a titolo di abitazione principale e relative pertinenze nel caso di possesso di determinati requisiti

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 16/1/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote, riduzioni ed esenzioni approvate con la deliberazione consiliare n. 6 in data 7/2/2018;

CONSIDERATO che:

- la legge 30/12/2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019 NON HA confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali e delle Addizionali;  
- con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019 il fabbisogno finanziario dell'Ente, per garantire gli equilibri finanziari del documento programmatico, è stato quantificato in € 3.450.000 al netto della quota posta a carico del Comune per il finanziamento del "fondo di solidarietà comunale", per cui si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n.6 in data 16/1/2019;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale:

-“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) e in data 25/1/2019 (G.U. 28 del 2/2/2019) che differiscono rispettivamente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019 e al 31/3/2019;

VISTI.

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente
- il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- la legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017)
- la legge 27/12/2017, n. 205 Legge di stabilità 2018;
- la legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Presenti n.14

Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari e Raimondi) espressi con votazione palese

## DELIBERA

- di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;

- di determinare per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2018 approvate con la deliberazione consiliare n.6 in data 7/2/2018 con l'applicazione delle riduzioni previste dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e come desumibili dalla tabella che segue:

**Aliquota ridotta 0,42% per** abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Aliquota ridotta 0,42 % per** la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.

### **Aliquota ordinaria 0,92 % per**

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non ricompresi nelle successive aliquote;  
(in via esemplificativa: fabbricati affittati a canone libero, eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale non rientranti nell'aliquota ridotta, aree fabbricabili e unità immobiliari durante il periodo della ristrutturazione, fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica, ecc.);

### **Aliquota ordinaria maggiorata allo 0,94 % per:**

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

### **Aliquota ordinaria ridotta allo 0,79% per:**

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986

### **Aliquota ordinaria ridotta allo 0,70% per**

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze  
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Nel caso di possesso dei requisiti previsti della Legge di Stabilità 2016 il valore imponibile è abbattuto del 50%

Ai sensi del comma 1092 (art. 1) della Legge di Bilancio 145/2018 la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge di Stabilità 2016 è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

### **Aliquota ordinaria ridotta allo 0,50 %**

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per tale fattispecie la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'IMU al 75%

### **ONLUS**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie le Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, N.460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, limitatamente agli immobili direttamente destinati alle rispettive finalità statutarie, pertanto le stesse sono soggette al pagamento della quota statale dell'IMU corrispondente allo 0,76% limitatamente agli immobili di categoria D)

- di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica nel caso di più soggetti;

- di dare atto che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2014 le detrazioni per figli non sono più previste dalla norma di legge;

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI , per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- di incaricare il Funzionario Responsabile ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari e Raimondi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO